



REGISTRO ITALIANO NAVALE

DICHIARAZIONE n.

A richiesta degli interessati ed in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2930/86 e successive modifiche (Reg.CE n.3259/94) e del D.M. 26 luglio 1995, si dichiara che per la nave da pesca, di bandiera italiana, attualmente denominata:

- Ufficio di iscrizione
- n. di iscrizione
- Armatore
- n. di iscrizione presso il RINA :

il Registro Italiano Navale ha calcolato la stazza secondo le norme della "Convenzione Internazionale per la stazzatura delle navi del 1969", ottenendo i seguenti valori:

STAZZA LORDA : GT

STAZZA NETTA : NT

Si dichiara inoltre che le altre caratteristiche tecniche della nave, misurate ai sensi del citato Regolamento (CEE), sono le seguenti:

- Lunghezza (art.2.1) :m
- Lunghezza tra le perpendicolari (art.2.2) :m
- Larghezza (art.3) :m
- Potenza continuativa (art.5) :kW (CV)

Si rilascia la presente dichiarazione da valere per gli usi consentiti dalle Leggi ed Atti di Governo vigenti.

REGISTRO ITALIANO NAVALE

-----,

Il RINA esplica le sue mansioni a mezzo di funzionari o di altre persone che giudica munite di ogni requisito di idoneità e competenza per i compiti loro affidati. Nella sua qualità di perito, il RINA esprime esclusivamente opinioni e valutazioni di conformità alle proprie norme regolamentari e non assume in alcun caso (ove pure i suoi pareri fossero richiesti in materia non espressamente regolamentata) le responsabilità facenti capo ai progettisti, agli armatori, ai costruttori ai collaudatori, ai cantieri e ad ogni persona od Ente tenuti per legge o per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che mantengono inalterate le rispettive responsabilità anche nel caso di interventi consultivi del RINA. Per quanto attiene ai compiti direttamente assunti e svolti al di fuori di quelli delegati citati qui di seguito, il RINA risponde a termini di legge. Nell'ambito dei compiti al RINA delegati dai competenti Ministeri, eventuali responsabilità possono essere ravvisate solo in caso di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati. In nessun caso la responsabilità del RINA, quale che sia l'entità del danno lamentato, potrà eccedere un valore pari a 5 volte la misura dei compensi percepiti dal RINA come corrispettivo dei servizi prestati o delle prestazioni rese dai quali o dalle quali sia derivato il danno lamentato.